

Stefano Bartolini

Allevamento Boxer di Casa Bartolini Riconosciuto **ENCI .F.C.I**

Via Poggia al vento

56025 Pontedera (Pi)

Pontedera, **10.09.2010**

Racc. A/R

Gent.mo Dott. Giuseppe Blasi

Direttore Generale

Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali

Via xx Settembre 20, 00187 Roma

Racc A/R

Gent.mo Dott. Francesco Scala

Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali

Dipartimento Politiche di Sviluppo

Ufficio QPA V- prod. Animali

Via XX Settembre 20, 00187 Roma

E p.c.

ENCI, Ente della Cinofilia Italiana

Viale Corsica, 20, 20137 Milano

Oggetto: Mancata risposta alla lettera del **12 Giugno 2010** inviata con racc A/R il **15 Giugno 2010**

Scrivo la presente per rilevare come ancora il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non abbia ancora provveduto a rispondere alla lettera da me inviata in data che per Vostra comodità allego alla presente, ed avente ad oggetto la richiesta di esibizione del documento avente ad oggetto la direttiva adottata dalla Commissione Tecnico Centrale e risalente all'anno 2005 che dovrebbe legittimare l'Enci ad apporre modifiche in documenti aventi valore pubblicistico quali i pedigree, senza che il tutto sia preceduto da un decreto di approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e senza peraltro che questo potere di modifica del pedigree da parte dell'Enci sia previsto dalle "Norme tecniche del libro genealogico del cane di razza" e tantomeno dal "Disciplinare del libro genealogico."

La questione era sorta in relazione alla presenza del timbro “vietata la riproduzione” nei pedigree dei boxer bianchi, timbro inserito dall’Enci, ente su cui il Ministero suddetto esercita poteri di controllo e vigilanza.

Nella mia missiva esponevo in maniera evidente come l’Enci avesse arbitrariamente deciso di inserire tale dicitura nonostante non ne avesse il potere e spiegavo le relative incongruenze e il mancato rispetto delle procedure.

Brevemente, secondo quanto previsto nell’art. 6 delle “norme tecniche del libro genealogico del cane di razza”, al punto 1.3.6., “Il certificato genealogico contiene le seguenti informazioni:

- a) nome del cane, numero di iscrizione nel registro genealogico, razza, sesso, data di nascita, colore e macchie del mantello, codice microchip;
- b) nomi e numeri di iscrizione degli ascendenti;
- c) nome dell’allevatore;
- d) dati del proprietario;
- e) dati relativi a caratteristiche, performance, titoli e verifiche di patologie ereditarie, laddove previste, di genitori, nonni, bisnonni e trisnonni.

Ricordo anche, pur avendo già sottolineato questo aspetto, che le modifiche alle “Norme tecniche del libro genealogico” devono essere necessariamente approvate con un decreto del Ministero.

Poiché’ il contenuto del pedigree è stabilito dalla disposizione sopra indicata pare inequivocabile che l’apposizione del timbro risulti un *quid novi* che modifica la disciplina e per questo necessita un decreto di approvazione.

Chiedevo allora che mi venisse fornita una motivazione del perché il Ministero ha ritenuto opportuno concedere un potere di tal sorta all’Enci, senza che tale attribuzione fosse legittimata, come peraltro previsto, da un decreto proveniente dall’organo deputato al suo controllo.

Tutto ciò premesso, chiedo che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, quale organo di controllo e vigilanza dell’Enci, risponda alla mia missiva e, in difetto, comunico fin d’ora che, mio malgrado, provvederò a ricorrere al mio legale di fiducia al fine di ricevere una risposta e di tutelare i miei interessi.

In attesa di un sollecito riscontro porgo

Cordiali Saluti

Stefano Bartolini